




**ACCORDO QUADRO Manutenzione straordinaria dei Porti del Nord
Sardegna – “Edifici civili e industriali - categoria OG1 e Impianti tecnologici -
categoria OG11”
DIREZIONE TECNICA NORD**



**ELABORATO 04: PIANO TIPO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO –
LINEE GUIDA**

(art.100, All.XV del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)

Il presente documento rappresenta lo schema tipo di piano di sicurezza e coordinamento da utilizzare per la realizzazione dei lavori all'interno dell'A.Q. Il documento va completato e adattato alla realtà e alla tipologia del cantiere, a cui si riferiscono i lavori da parte del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Documento: Rev.00 settembre 2022

COMMITTENTE

D.L.	Ing. Marco Mura
R.U.P.	Ing. Bastiano Deledda
C.S.P. – C.S.E.	Ing. Marco Mura

APPALTATORE

D.T.:	
RLS:	
R.S.P.P.:	



1. PREMESSA

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione in ottemperanza agli obblighi imposti dall'art. 91 del D.lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09. Esso contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei "Manutenzione straordinaria dei Porti del Nord Sardegna – "Edifici civili e industriali - categoria OG1" e "Impianti tecnologici - categoria OG1" di competenza dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna.

Il contenuto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è conforme ai requisiti minimi previsti dall'allegato XV del D.lgs. 81/08 ma potrà essere sottoposto a successive modifiche ed integrazioni durante il periodo di validità del contratto d'appalto stipulato tra l'AdSP e l'impresa affidataria.

A tale ultimo proposito, come si dirà meglio nel seguito, i lavori di cui trattasi saranno affidati nell'ambito di un Accordo Quadro - stipulato ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - da concludersi con un solo operatore economico. L'accordo quadro determina esclusivamente le condizioni tecniche ed economiche che regoleranno per l'intera durata contrattuale il rapporto tra Stazione Appaltante ed impresa affidataria. I lavori di manutenzione oggetto del presente accordo non sono preventivamente programmabili e preventivabili. Per questo motivo, il contenuto del Piano deve intendersi indicativo e non limitativo, potendo subire modifiche ogni qual volta si renderà necessario procedere con l'affidamento di singoli ordini di lavoro la cui identificazione e valutazione consentirà di stimare con esattezza il rischio connesso con l'esecuzione delle attività lavorative.

Il presente P.S.C. è stato elaborato in ottemperanza a quanto disposto dall'art.216 comma 4 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., dall'art.33 comma 1 lett.f) del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., nel rispetto del D. Lgs.81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS – nell'ipotesi che nell'iter di esecuzione dell'opera è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più Imprese. Detto documento ha lo scopo di salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori del cantiere compresi gli addetti delle imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi, eventualmente interessati.

Definizioni generali

Si adottano, nel presente documento le definizioni seguenti:

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente la potenzialità di causare danni;

Danno: lesione fisica e/o danno alla salute o ai beni;

Rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore;

Rischio residuo: rischio che permane dopo che sono state adottate le appropriate misure per ridurlo;
Valutazione dei rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro;

Progettazione: percorso di ideazione e pianificazione delle attività;



Processo: attività lavorativa connessa e successiva alla progettazione, avente lo scopo di applicare quanto ideato e pianificato durante la fase di progettazione. Un processo può indifferentemente identificarsi in una reazione o serie di reazioni chimiche, nella manipolazione di agenti biologici, nel funzionamento di macchine, ecc.;

Committente: soggetto per conto del quale l'intera Opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di Opera Pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

Responsabile dei Lavori: soggetto che può essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'Opera. Nel caso di Opera Pubblica, il responsabile dei Lavori è il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche;

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Progettazione (CSP): soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori per l'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. n.106/09:

- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- Predisposizione del Fascicolo dell'Opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la Realizzazione dell'Opera (CSE): soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'Impresa esecutrice, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/09:

- verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo ed adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94,95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
- sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;



Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona, ovvero persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;

Responsabile sicurezza prevenzione e protezione (RSPP): persona designata all'interno dell'impresa ad assumere la responsabilità per la prevenzione della sicurezza della salute, e addetto all'informazione e formazione (art.17 D.lgs. 81/08);

Medico competente: persona esterna all'impresa incaricata dal datore di lavoro allo svolgimento periodico dei controlli medici dei lavoratori e al controllo sanitario e ambientale del posto di lavoro (art. 25 del D.lgs. 81/08);

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

Uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute;

Agente chimico: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;

Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di Genio Civile di cui all'allegato IV del D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. 106/09;

Piano Operativo di Sicurezza (POS): documento che il datore di lavoro dell'Impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV dello stesso decreto.

Gestione del piano di sicurezza e coordinamento

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante della documentazione contrattuale che l'Appaltatore deve rispettare per la buona riuscita dell'opera.

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento verrà consegnato a tutte le imprese ed ai Lavoratori autonomi che parteciperanno alla realizzazione dell'opera.

L'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, potrà presentare proposte di integrazione al presente piano, qualora ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori presenti in cantiere. Il Coordinatore per l'Esecuzione valuterà tali proposte e, se ritenute valide, le adotterà integrando o modificando il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Tutte le imprese e Lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una copia aggiornata del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento; l'impresa affidataria curerà la messa a disposizione di detta copia a favore delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi impegnati nell'esecuzione dei lavori. Nel caso di interventi di durata limitata, l'Appaltatore potrà consegnare al Subappaltatore la parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativa alle lavorazioni che si eseguono in cantiere durante il periodo di presenza dello stesso. L'Appaltatore dovrà attestare la consegna del Piano



di Sicurezza e Coordinamento ai propri sub-Appaltatori e fornitori mediante la compilazione di un apposito modulo.

L'Appaltatore dovrà consegnare copia dei moduli di consegna dei piani opportunamente compilati al Coordinatore per l'Esecuzione.

I subappaltatori o i lavoratori autonomi interessati a qualsiasi titolo alle attività oggetto del presente elaborato, dovranno trasmettere all'impresa affidataria i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza assicurandone la rispondenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal CSP ed al POS elaborato dall'impresa affidataria.

Utilizzazione e Consultazione

Il documento sarà utilizzato da tutti gli attori della sicurezza quale guida di riferimento per la messa in atto di tutte le procedure tese alla mitigazione del rischio connesso all'esecuzione delle attività di cantiere. Le disposizioni contenute nel presente PSC dovranno essere considerate: tassative, puntuali e corrette, e dovranno essere osservate personalmente.

Revisione del piano di sicurezza e coordinamento

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione, potrà essere rivisto in fase di esecuzione, in occasione di circostanze che ne modifichino sostanzialmente il contenuto, quali quelle che di seguito si vanno ad elencare:

- Modifiche organizzative che introducano la necessità di apportare varianti al programma dei lavori;
- Modifiche progettuali disposte dalla direzione dei lavori che implicano riflessi diretti ed indiretti sulla gestione della sicurezza;
- Varianti in corso d'opera;
- Modifiche procedurali;
- Introduzione di nuove tecnologie non prevista all'interno del presente piano;
- Introduzione di macchine ed attrezzature non previste all'interno del presente piano.

Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento

Il Coordinatore per l'Esecuzione provvederà ad apportare le necessarie revisioni al contenuto del Piano al verificarsi di una o più condizioni tra quelle elencate al paragrafo precedente; la copia del Piano, adeguatamente revisionata, sarà consegnata dal CSE all'impresa affidataria e da questa alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi impegnati a qualsiasi titolo nelle attività di cui trattasi. La consegna della copia del Piano all'impresa affidataria e da questa agli altri soggetti interessati, dovrà risultare da modulistica opportunamente elaborata, recante date e firme leggibili.

Il PSC dovrà essere custodito presso il cantiere e dovrà essere controfirmato, per presa visione ed accettazione, dai datori di lavoro delle imprese esecutrici presenti in cantiere.

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento e al fine di eliminare potenziali interferenze con tutti i soggetti presenti negli ambiti del sistema porto viene formalizzato quanto segue:

1. La Ditta prima di iniziare qualsiasi lavorazione dovrà:
 - prendere visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori e delle relative limitazioni informandosi presso i Responsabili dei porti, in cui va ad operare, dell'assetto funzionale delle aree stesse e degli aspetti antinfortunistici, interpellando anche il responsabile di esecuzione del contratto o il Direttore dei Lavori;
 - tenere costantemente informati i Responsabili dell'infrastruttura in cui va a lavorare sui possibili rischi non eliminabili derivanti dalle attività che verranno eseguite;
 - verificare la presenza di adeguati mezzi di estinzione.
2. Durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori dovrà essere garantita l'accessibilità delle vie di fuga.



3. Le lavorazioni con fiamma libera o fonti d'innesco dovranno avvenire esclusivamente previo accertamento dell'assenza di materiali combustibili nelle vicinanze nonché previo allontanamento di altre persone non impegnate nell'area di lavoro e con la predisposizione di adeguata segnaletica.
4. Le lavorazioni che prevedono la produzione di polveri e fibre pericolose, gas pericolosi, radiazioni pericolose, dovranno avvenire previo allontanamento di tutte le persone nelle vicinanze, transennamento dell'area di lavoro e predisposizione di adeguata segnaletica.
5. Le lavorazioni che prevedono rischi dovuti a cadute dall'alto di persone, cadute dall'alto di materiali ovvero demolizioni, dovranno avvenire previo allontanamento di tutte le persone nelle vicinanze, transennamento dell'area di lavoro e predisposizione di adeguata segnaletica.
6. Le lavorazioni che prevedono lavorazioni che possono provocare cadute conseguenti a mutate condizioni di aderenza al terreno/pavimento dovranno avvenire con allontanamento di tutte le persone presenti, transennamento dell'area di lavoro e predisposizione di adeguata segnaletica.
7. Le lavorazioni che prevedono lo spostamento di elementi che possono in qualsiasi modo provocare intralcio al passaggio dovranno essere indicate con adeguata segnaletica ed essere delimitate con adeguati divisorii.
8. L'appaltatore si impegna inoltre:
 - all'osservanza delle leggi e norme che regolano l'esecuzione dei lavori appaltati;
 - ad osservare e fare osservare al proprio personale e ad eventuali sub-appaltatori e fornitori tutte le leggi ed i regolamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro compreso quanto previsto nel presente documento;
 - ad utilizzare impianti, macchine ed attrezzature conformi alle norme di legge e compatibili con gli ambienti in cui verranno utilizzate;
 - all'adozione delle misure di prevenzione e cautele necessarie, durante la realizzazione dei lavori appaltati ed eventualmente sub-appaltati, atte a garantire l'incolumità dei propri lavoratori, dei lavoratori autonomi o dipendenti di altre imprese, dei lavoratori ed utenti in generale e presenti all'interno e delle aree portuali;
 - ad informare preventivamente il committente in caso di svolgimento di attività che possano comportare rischi per la salute e la sicurezza del personale dipendente e degli utenti tutti presenti in porto che possono comportare possibili interruzioni alla corrente elettrica, acqua e gas;
 - a fare indossare al proprio personale idonei cartellini di riconoscimento.
9. Per qualsiasi integrazione od ulteriore necessità di coordinamento od informazione utile ad eliminare o ridurre i rischi, la Ditta può e deve contattare nell'ordine il Servizio di Prevenzione e Protezione il Responsabile dell'esecuzione del contratto, il Direttore dei lavori, il Responsabile dell'edificio interessato o suo delegato.
10. Considerata la particolarità della sede presso la quale dovrà essere eseguito il lavoro/prestato il servizio, dovrà essere posta particolare attenzione a tutti i soggetti ed utenti portuali e comunque agli addetti della Stazione Appaltante che potranno essere presenti durante le lavorazioni e che potrebbero interferire con gli operatori dell'Appaltatore.
11. Lavorazioni particolari che possono interferire con il normale svolgimento delle attività operative e portuali dovranno concordarsi con il Responsabile della Sede, rendendosi alla bisogna necessario eseguire tali lavorazioni in orario definiti ed in assenza dell'attività portuali.

Le prescrizioni e indicazioni contenute nel presente documento non dovranno in alcun modo essere intese come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e non sollevano le imprese ed i lavoratori autonomi dagli obblighi imposti loro dalla normativa vigente.

Per i rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi e procedimenti atti eventualmente a riorganizzare il lavoro, si dovrà ricorrere ai mezzi personali di protezione (DPI) che dovranno essere conformi alle norme



vigenti. I DPI dovranno essere adeguati ai rischi da prevenire ed alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; inoltre dovranno essere adatti all'utilizzazione secondo le esigenze.

La dotazione minima per tutto il personale sarà:

- A. giubbotto ad alta visibilità;
- B. scarpe antinfortunistiche;
- C. casco di protezione;
- D. occhiali, visiere e schermi;
- E. guanti da lavoro
- F. cuffie ed inserti auricolari.
- G. mascherine anti-polvere.
- H. mentre saranno distribuiti quando necessario:
- I. cinture di sicurezza.
- J. tute e indumenti idonei per la tipologia di lavorazione,
- K. bombole di ossigeno.

Eventuali altri dispositivi di protezione per particolari esigenze attualmente non prevedibili dovranno essere utilizzati in caso di necessità su valutazione del Direttore di Cantiere.

Tutto il personale, nessuno escluso, avrà la possibilità di utilizzare i mezzi di protezione. Le eventuali imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, per non creare interferenze pericolose, dovranno conoscere ed agire nel rispetto del presente Piano della Sicurezza, che sottoscriveranno prima dell'inizio dei lavori.

Il Coordinatore per l'Esecuzione del Piano della Sicurezza adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni per l'inosservanza delle Norme e del Piano della Sicurezza. In particolare, per mezzo del Giornale dei Lavori e con Ordini di servizio egli comunicherà all'Impresa principale (che sarà tenuta a rispettare dagli eventuali subappaltatori anche con provvedimenti disciplinari):

- diffide al rispetto delle norme;
- allontanamento della ditta o del lavoratore recidivo;
- sospensione dell'intero lavoro o delle fasi di lavoro interessate ed il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Il Responsabile del Cantiere (Capocantiere e Preposto) e maestranze hanno la piena responsabilità, nell'ambito delle proprie competenze, circa l'ottemperanza delle prescrizioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti ed in particolare di quanto verrà stabilito e verbalizzato nelle riunioni per la formazione ed informazione, in cui ciascun dipendente verrà informato dei rischi esistenti in cantiere, con particolare riguardo a quelli attinenti alle mansioni affidate ed alle fasi lavorative in atto.

I luoghi di lavoro al servizio del cantiere dovranno in ogni caso rispondere alle norme di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

La firma del presente documento per presa visione e valutazione da parte del committente, o, per esso, da parte del responsabile dei lavori, ne costituisce la piena accettazione.

2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Località di realizzazione dell'intervento: Aree portuali dell'Autorità Portuale di Sistema del Mare di Sardegna:



Porti di Olbia – Golfo Aranci – Porto Torres – Santa Teresa Gallura

In generale si individuano le seguenti forme d'intervento:

- Lavori di manutenzione straordinaria migliorativi, di adeguamento/rifacimento;
- Lavori di manutenzione programmati;
- Lavori di manutenzione predittiva o su condizione, in seguito al verificarsi di eventi che possano far presagire un guasto;
- Lavori su richiesta, a guasto avvenuto.

Secondo la tipologia di guasto, potranno configurarsi altresì interventi in estrema o somma urgenza, per i quali le procedure di stipula dei relativi contratti attuativi seguiranno iter che consentano un efficace intervento, come disciplinato nel C.S.A.

Nell'ambito dell'accordo quadro, si prevede una ampia casistica di lavorazioni, le tipologie più frequenti riguardano:

- Manutenzione straordinaria o eventuale sostituzione degli arredi e dotazioni di banchina (di parabordi di qualsiasi genere e dimensioni, sostituzione di bitte di ormeggio in ghisa sferoidale compreso catene golfari, grilli)
- Manutenzione straordinaria delle boe di segnalazione e di ormeggio.
- Manutenzione straordinaria del bordo e del ciglio banchina e delle scasse.
- Verifica periodica delle banchine portuali e dei loro arredi al fine di assicurare una perfetta efficienza delle attrezzature indispensabili per l'ormeggio delle navi in porto come parabordi, golfari e bitte di ormeggio, tra cui scalette, gavitelli, nonché verifica di eventuali danni arrecati dai mezzi in transito sulle stesse banchine etc.
- Ripristino di danni causati alle banchine portuali da cause accidentali o eventi eccezionali;
- Dispiego di panne antinquinamento e messa in sicurezza specchi acquei;
- Dragaggio e/o movimentazione materiale, caratterizzazione fondali, rilievo batimetrico, recupero e smaltimento trovanti;

L'elencazione di tutte le prestazioni sopra menzionate ha carattere indicativo e non esaustivo, e gli interventi potranno subire modifiche ed integrazioni nel corso della durata contrattuale.

Nel caso di **interventi urgenti o di somma urgenza** gli ordini potranno essere trasmessi anche in ore non corrispondenti alle normali ore di ufficio. Nell'impossibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione sopra descritti, l'intervento può essere eccezionalmente ordinato mediante semplice telefonata da parte del Direttore dei Lavori od altro soggetto della S.A. avente titolo (a titolo esemplificativo Dirigente, RUP, Tecnico Reperibile del Settore).

L'ordine di servizio avrà il valore di contratto applicativo dei singoli lavori.

In generale, sia per i lavori urgenti che programmati, l'impresa è tenuta a rispettare i tempi di consegna e di esecuzione dei lavori così come segnalati nell'ordine di lavoro relativo al singolo intervento richiesto.

Eventuali riserve sulla tempistica o sulle modalità di esecuzione indicate dovranno pervenire entro le successive 48 H, qualora non si riceva alcuna comunicazione nei tempi prescritti, si intenderanno accettati integralmente tutti i termini indicati dalla D.L.



Nel caso di lavori di somma urgenza o urgenti, qualora siano a rischio l'incolumità di persone o l'integrità di immobili e mobili, l'impresa dovrà intervenire quanto prima, indicativamente non oltre 1/2 ORA dalla comunicazione - anche preannunciata telefonicamente - mettendo in sicurezza e/o eliminando la causa di possibili danneggiamenti.

Nel caso in cui l'intervento urgente sia finalizzato al ripristino della funzionalità degli ambienti interessati, l'impresa dovrà attivarsi nei tempi richiesti, indicativamente entro 24 H dalla richiesta.

L'impresa così come sopraindicato dovrà comunicare tramite mail/fax, non appena sia stato eseguito, la fine di qualsiasi lavoro, con indicate le modalità ed i tempi di esecuzione ed ogni e qualsiasi comunicazione ritenuta necessaria.

Dovrà, inoltre, di regola e fatto salvo ogni diversa pattuizione con il relativo DL, fornire settimanalmente i consuntivi di spesa delle lavorazioni eseguite.

(Descrizione lavori)

(Descrizione contesto)

(Descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche – supportare la descrizione con grafici, disegni ed immagini in particolare le fasi più rischiose)

3. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CON COMPITI DELLA SICUREZZA

LA STAZIONE APPALTANTE:

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
con sede in Cagliari – Molo Dogana Molo Dogana - 09123 Cagliari;

DIREZIONE TECNICA NORD

UFFICIO TERRITORIALE PORTUALE OLBIA con sede in Olbia – viale Isola Bianca – 07026 Olbia;

IL COMMITTENTE e/o RUP e RESPONSABILE DEI LAVORI:



Ing. Bastiano Deledda, Funzionario della DTN deledda@adspmaredisardegna.it

I PROGETTISTI:

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Ing. Marco Mura;

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Marco Mura;

IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE:

Ing. Marco Mura;

LA DITTA APPALTATRICE:

<u>Sede Legale:</u>	<u>Sede Operativa:</u>	<u>Tel.</u>
<u>Direttore Tecnico impresa appaltatrice:</u>		<u>Cell.</u>

LAVORATORI AUTONOMI:

<u>Sede Legale:</u>	<u>Sede Operativa:</u>	<u>Tel.</u>
<u>Direttore Tecnico impresa appaltatrice:</u>		<u>Cell.</u>

L'ENTE TERRITORIALE DI VIGILANZA: _____

PRONTO SOCCORSO: _____

4. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

I datori di lavoro delle ditte esecutrici dovranno consultare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché dovranno fornire ad essi chiarimenti sul contenuto del piano. **A tale proposito dovrà essere allegata sottoscritta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.**



LA DITTA AFFIDATARIA DOVRÀ COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE AL C.S.E. L'INIZIO, LA SOSPENSIONE, LA RIPRESA E LA FINE DI OGNI FASE LAVORATIVA.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvederà a riunire le imprese ed i lavoratori autonomi operanti in cantiere per illustrare i contenuti del P.S.C. in particolare prima dell'entrata in cantiere di ogni ditta, prima dell'inizio di ogni fase lavorativa ed ogniqualvolta lo ritenga necessario; ad illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi.

Il committente dovrà consegnare il presente P.S.C. al R.S.P.P. incaricato dal Datore di Lavoro per le proprie valutazioni.

4.1 RISCHI D'INTERFERENZA FRA LE ATTIVITÀ DI CANTIERE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Nel contesto ambientale in cui l'Impresa appaltatrice si troverà ad operare sono presumibili interferenze fra le attività connesse a cantiere e quelle presenti nell'area portuale, come ad esempio:

- a) interferenze lungo il percorso fra la strada pubblica e il cantiere fra i veicoli e il personale dell'Impresa appaltatrice con le persone e le attività presenti su detto tragitto;
- b) interferenze nella zona antistante il cantiere, fra i veicoli e il personale del cantiere con le persone e/o le attività che hanno come loro riferimento la struttura sede dei lavori o sue vicinanze;
- c) Interferenze, negli ambienti interni della struttura, fra le attività del cantiere e gli utenti scolastici e altre ditte appaltatrici di servizi o di manutenzioni.

4.2 RISCHI PRESENTI NELLE ATTIVITÀ IN CANTIERE

Le attività necessarie per dare il lavoro perfettamente finito devono essere governate e programmate al fine di evitare il generarsi di condizioni di rischio per la salute e la sicurezza delle persone e dell'ambiente. È bene, pertanto, analizzare preventivamente sia la tipologia delle lavorazioni da effettuare che il contesto nel quale vengono poste in atto, programmando anzitempo le misure preventive necessarie per eliminare, o ridurre al minimo, le cause di rischio.

Sono elencate, di seguito, le possibili cause di rischio presenti in cantiere non esaustive:

- a) scarsità o mancanza della segnaletica di sicurezza;
- b) contatto diretto con impianti in tensione;
- c) presenza di automezzi e/o macchine operatrici; d) cattivo uso di attrezzature, macchine e impianti; e) seppellimento;
- f) presenza di impianti occulti;
- g) contatto con elementi taglienti o appuntiti;
- h) errata movimentazione manuale di carichi;



- i) presenza di carichi sospesi e/o deposti in elevazione;
- l) caduta dall'alto e cesoia mento;
- m) cattivo stato delle superfici d'appoggio e/o presa;
- n) errate modalità di comunicazione;
- o) presenza di fiamme libere;
- p) produzione di vibrazioni, polveri e rumori;
- q) presenza di sostanze nocive e/o pericolose;
- r) presenza d'acqua e/o allagamenti.

4.3 AREA DI CANTIERE

(Descrizione sintetica del cantiere, con particolare riferimento alle scelte progettuali, supportare la descrizione con grafici, disegni ed immagini)

Misure preventive, protettive dei rischi concreti l'area di cantiere

Per ogni singola attività individuata al precedente punto, dovranno essere poste in atto tutte le possibili misure necessarie ad eliminare o ridurre al minimo, i livelli dei rischi per la salute e la sicurezza delle persone e dell'ambiente, adottando, a tal fine, le disposizioni di seguito indicate:

Segnaletica di Sicurezza in Cantiere

All'esterno ed all'interno del cantiere le informazioni indicanti gli obblighi, i divieti, le prescrizioni, le informazioni, le modalità d'uso, il salvataggio/soccorso, l'antincendio ed ogni altro avviso utile ai fini della tutela della sicurezza e della salute delle persone e dell'ambiente, devono pervenire a tutti gli addetti ai lavori in modo chiaro e inequivocabile, a mezzo di apposita segnaletica conforme ai requisiti dall'allegato XXV all'allegato XXXIII, del D.L.9 aprile 2008, n.81.

4.4 CONTESTO AMBIENTALE ED UBICAZIONE DEL CANTIERE

(Descrizione sintetica del contesto ambientale e ubicazione del cantiere, con particolare riferimento alle scelte progettuali, supportare la descrizione con grafici, disegni ed immagini)

Misure per la riduzione dei rischi d'interferenza lungo i percorsi stradali

Lungo il percorso fra la strada pubblica e il cantiere le maestranze e gli automezzi dell'Impresa appaltatrice possono incrociare utenti scolastici e/o attività gestite da altre imprese / lavoratori autonomi.



IL GRUPPO DI LAVORO DIREZIONE TECNICA NORD





Sommario

1. PREMESSA	2
2. IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA	7
3. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI CON COMPITI DELLA SICUREZZA.....	9
4. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	10